

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	
N°	1026
Data	18.05.2010

PROGETTO DI LEGGE

CONCERNENTE L'ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE CIVILE E PENALE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Art. 1

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo in materia di doppia imposizione fiscale firmato a Roma il 21 marzo 2002 e degli ulteriori e necessari futuri protocolli di adeguamento,

considerata che la stretta interconnessione economica esistente tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino richiede una sempre maggiore collaborazione anche fiscale,

tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana si avvierà una collaborazione amministrativa attraverso uno scambio di informazioni che procederà secondo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 2

Gli organi di cui all'articolo 36, comma 5, della Legge 17 novembre 2005 n.165, (Lisf) così come modificato dall'art. 4 della Legge 21 gennaio 2010 n.5, (superamento segreto bancario) sono autorizzati a scambiare informazioni anche in assenza di uno specifico accordo internazionale in vigore tra i due Paesi.

Art. 3

Le Autorità Competenti della Repubblica di San Marino di cui al precedente articolo 1 forniranno, su richiesta, assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi concernenti le imposte di ogni genere e denominazione, comprese le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all'applicazione dei crediti d'imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale.

Lo scambio di informazioni sarà fornito conformemente alle disposizioni contenute nel vigente modello T.I.E.A. Tax Information Exchange Agreement predisposto dall' OCSE il cui testo viene allegato alla presente Legge sotto la lettera "A" e sarà prestato in via unilaterale.

Art. 4

Il Congresso di Stato è autorizzato, qualora sia richiesto dalla controparte, a disporre lo scambio di informazioni in via automatica tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana con cui stabilire un accordo per eliminare le doppie imposizioni e definire la tutela degli investimenti sui reciproci territori.

Art. 5

Le indagini finanziarie che possono scaturire nell'applicazione della presente legge saranno svolte dall'Ufficio Centrale di Collegamento per il tramite dell'Agenzia di Informazione Finanziaria per la quale viene specificamente autorizzata.

Art. 6

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

ALLEGATO “ A “

CONCERNENTE L’ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE CIVILE E PENALE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione dell’Accordo

Le autorità competenti degli Stati Contraenti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all’amministrazione ed attuazione delle rispettive leggi degli Stati Contraenti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo, comprese le informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all’accertamento e alla riscossione di tali imposte, al recupero e all’applicazione dei crediti d’imposta, ovvero alle indagini o alle azioni penali in materia fiscale. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa dello Stato Contraente richiesto restano applicabili.

Articolo 2

Giurisdizione

Uno Stato Contraente richiesto non è tenuto a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso di o ottenibili da persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte contemplate

Le imposte contemplate dal presente accordo sono le imposte di ogni genere e denominazione.

Articolo 4

Definizioni

(1) Ai fini del presente Accordo, salvo diversa definizione:

a) “Repubblica Italiana”, allorquando utilizzato in senso geografico, designa il territorio della, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica Italiana esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;;

b) “Repubblica di San Marino”, allorquando utilizzato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

c) con il termine “autorità competente” si intende:

- (i) nella Repubblica Italiana, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato
- (ii) nella Repubblica di San Marino, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato

d) il termine “persona” comprende un individuo, una società ed ogni altro organismo di persone;

e) con il termine “società” si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;

f) con l’espressione “società commercializzata pubblicamente” si intende qualsiasi società la cui principale classe di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a patto che le sue azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute “dal pubblico” se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;

g) con l’espressione “principale classe di azioni” si intende la classe o le classi di azioni che rappresentano la maggioranza del potere di voto e del valore della società;

h) con l’espressione “borsa valori riconosciuta” si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti degli Stati Contraenti;

i) con l'espressione "fondo o schema collettivo di investimento" si intende qualsiasi veicolo comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con l'espressione "fondo o schema pubblico collettivo di investimento" si intende qualsiasi fondo o schema collettivo di investimento a patto che quote, azioni, o altre partecipazioni nel fondo o nello schema siano prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili da parte del pubblico. Le quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili "dal pubblico" se l'acquisto, vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;

j) con il termine "imposta" si intende ogni imposta alla quale si applica l'Accordo;

k) con il termine "Stato Contraente richiedente" si intende lo Stato Contraente che richiede le informazioni;

l) con il termine "Stato Contraente richiesto" si intende lo Stato Contraente a cui è stato richiesto di fornire informazioni;

m) con l'espressione "misure per la raccolta di informazioni" si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad uno Stato Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

n) con il termine “informazioni” si intende ogni fatto, dichiarazione, documento o registrazione in qualsiasi forma;

o) con il termine “materia fiscale” si intendono tutte le questioni fiscali, comprese le questioni fiscali penali,

p) con l’espressione “materia fiscale penale” si intende la materia fiscale che implica una condotta volontaria, precedente o successiva all’entrata in vigore del presente Accordo, passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali dello Stato Contraente richiedente;

q) con l’espressione “leggi penali” si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del rispettivo diritto degli Stati Contraenti, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti.

(2) Ogni termine non definito nel presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha nel momento in cui è stata effettuata la richiesta secondo il diritto di quello Stato Contraente, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quello Stato Contraente prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quello Stato Contraente.

Articolo 5

Scambio di informazioni

(1) L'autorità competente di uno Stato Contraente fornisce su richiesta dell'autorità competente dell'altro Stato Contraente le informazioni per i fini di cui all'Articolo 1. Tali informazioni vengono fornite a prescindere dal fatto che lo Stato Contraente richiesto necessiti di tali informazioni per i propri fini fiscali o che la condotta indagata costituisca o meno reato secondo le leggi dello Stato Contraente richiesto se tale condotta ha avuto luogo nel territorio dello Stato Contraente richiesto.

(2) Se le informazioni in possesso dell'autorità competente dello Stato Contraente richiesto non sono sufficienti per consentire a tale Stato di soddisfare la richiesta di informazioni, quello Stato Contraente ricorre, a sua discrezione, a tutte le misure applicabili per la raccolta di informazioni al fine di fornire allo Stato Contraente richiedente le informazioni richieste, anche se lo Stato Contraente richiesto può non aver bisogno, in quel momento, di quelle informazioni per i propri fini fiscali.

(3) Qualora specificatamente interpellata dall'autorità competente dello Stato Contraente richiedente, l'autorità competente dello Stato Contraente richiesto fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

(4) Ciascuno Stato Contraente assicura che le proprie autorità competenti, conformemente ai termini del presente Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari ed ogni soggetto che agisce in qualità di agenzia o fiduciaria, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari,

- b) (i) informazioni relative ai proprietari di società di capitali, società di persone e altre persone, comprese, in caso di fondi e schemi collettivi di investimento, informazioni relative ad azioni, quote e altre partecipazioni;

- (ii) nel caso di società fiduciarie, informazioni su fiducianti, amministratori fiduciari, guardiani e beneficiari; e nel caso delle fondazioni, informazioni sui fondatori, membri del consiglio della fondazione e beneficiari,

a condizione che il presente Accordo non crei per gli Stati Contraenti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sui proprietari di società pubblicamente commercializzate o di fondi e schemi pubblici collettivi di investimento, a meno che tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

(5) Una richiesta di informazioni viene formulata il più dettagliatamente possibile, specificando per iscritto:

(a) l'identità della persona sotto esame o indagine,

(b) il periodo relativamente al quale vengono richieste le informazioni,

(c) la natura delle informazioni ricercate e la forma in cui lo Stato Contraente richiedente desidera riceverle,

(d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni,

(e) le ragioni per le quali si ritiene che le informazioni richieste siano verosimilmente pertinenti all'amministrazione tributaria e all'attuazione della legge tributaria dello Stato Contraente richiedente relativamente alla persona identificata al sottoparagrafo a) del presente paragrafo,

(f) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nello Stato Contraente richiesto, o che siano in possesso di o ottenibili da una persona che rientra nella giurisdizione dello Stato Contraente richiesto,

(g) nella misura in cui conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste,

(h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alle leggi ed alle pratiche amministrative dello Stato Contraente richiedente, che se le informazioni richieste fossero nella giurisdizione dello Stato Contraente richiedente, allora l'autorità competente dello Stato Contraente richiedente sarebbe in grado di ottenere le informazioni secondo le leggi dello Stato Contraente richiedente e che la richiesta è conforme al presente Accordo,

(i) una dichiarazione attestante che lo Stato Contraente richiedente ha fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, tranne a quelli che avrebbero dato luogo a difficoltà sproporzionate.

(6) L'autorità competente dello Stato Contraente richiesto è tenuta a confermare all'autorità competente dello Stato Contraente richiedente di aver ricevuto la richiesta e a fare quanto in suo potere per trasmettere le informazioni richieste allo Stato Contraente richiedente nel più breve tempo possibile.

Articolo 6

Accertamenti fiscali all'estero

(1) Previa comunicazione inviata con ragionevole anticipo, lo Stato Contraente richiedente può richiedere che lo Stato Contraente richiesto autorizzi i rappresentanti dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente ad entrare nel territorio dello Stato Contraente richiesto, nella misura consentita dalle sue leggi, per interrogare individui ed esaminare documenti con il consenso scritto preventivo di detti individui o di altre persone interessate. L'autorità competente dello Stato Contraente richiedente notifica all'autorità competente dello Stato Contraente richiesto la data e il luogo dell'incontro previsto con gli individui interessati.

(2) Su richiesta dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente, l'autorità competente dello Stato Contraente richiesto può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente dello Stato Contraente richiedente di essere presenti durante la fase appropriata di un accertamento fiscale nello Stato Contraente richiesto.

(3) Se viene accolta la richiesta di cui al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato Contraente richiesto che conduce l'accertamento notifica quanto prima all'autorità competente dello Stato Contraente richiedente la data ed il luogo dell'accertamento, l'autorità o il funzionario designato alla conduzione dell'accertamento e le procedure e condizioni richieste dallo Stato Contraente richiesto per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale vengono prese dallo Stato Contraente richiesto che conduce l'accertamento stesso.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

(1) L'autorità competente dello Stato Contraente richiesto può rifiutare l'assistenza:

- a) qualora la richiesta non sia conforme al presente Accordo;
- b) qualora lo Stato Contraente richiedente non abbia fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione del caso in cui il ricorso a tali mezzi avrebbe dato luogo a difficoltà sproporzionate; o
- c) qualora il fatto di rivelare le informazioni richieste sia contrario all'ordine pubblico dello Stato Contraente richiesto.

(2) Il presente Accordo non impone ad uno Stato Contraente richiesto l'obbligo di:

- a) fornire informazioni coperte da segreto professionale o che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o d'ufficio o una procedura commerciale, a condizione che le informazioni del tipo di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non vengono trattate come segreto o procedura commerciale unicamente per tale motivo; o

b) attuare misure amministrative in contrasto con le proprie leggi e pratiche amministrative, a condizione che nulla di quanto contenuto nel presente sottoparagrafo infici gli obblighi di uno Stato Contraente di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 5;

(3) Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che la rivendicazione fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.

(4) Lo Stato Contraente richiesto non può essere obbligato ad ottenere e a fornire informazioni che l'autorità competente dello Stato Contraente richiedente non sarebbe in grado di ottenere in base alle proprie leggi se le informazioni richieste si trovassero all'interno della giurisdizione dello Stato Contraente richiedente.

(5) Lo Stato Contraente richiesto può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni vengono richieste dallo Stato Contraente richiedente per amministrare o attuare una disposizione della legge tributaria dello Stato Contraente richiedente, ovvero un obbligo correlato, che discrimina un cittadino dello Stato Contraente richiesto rispetto ad un cittadino dello Stato Contraente richiedente in circostanze identiche.

Articolo 8

Riservatezza

(1) Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti degli Stati Contraenti verranno tenute riservate e saranno considerate segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna degli Stati Contraenti.

(2) Tali informazioni saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate di perseguire gli scopi di cui all'Articolo 1 e dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini, comprese le decisioni di eventuali ricorsi. Per tali scopi, le informazioni potranno essere comunicate nel corso di indagini amministrative o penali, nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi, se ciò è previsto dalle rispettive leggi degli Stati Contraenti.

(3) Tali informazioni non potranno essere utilizzate per nessuno scopo diverso da quelli di cui all'Articolo 1 senza l'espreso consenso scritto dell'autorità competente dello Stato Contraente richiesto.

(4) Le informazioni fornite ad uno Stato Contraente richiedente ai sensi del presente Accordo non potranno essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

(5) I dati personali potranno essere trasmessi nella misura in cui ciò si riveli necessario per l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e fatte salve le disposizioni della legge dello Stato Contraente che fornisce le informazioni.